

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1990

che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(90/110/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/583/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 85/429/CEE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che in alcuni Stati membri è stato ampiamente sperimentato l'impiego del colorante « Astaxantina »; che, in base all'esperienza acquisita e agli studi effettuati, l'impiego di tale additivo può essere autorizzato in tutta la Comunità; che è necessario inoltre autorizzare, sotto certe condizioni, la miscela di questo additivo con la cantaxantina;

considerando che è opportuno modificare la descrizione delle caratteristiche della preparazione dell'additivo carbadox che figura nell'allegato I affinché dette caratteristiche corrispondano alla formulazione del prodotto che deve essere commercializzato, per tenere conto dei miglioramenti tecnici;

considerando che la sepiolite utilizzata come legante risponde sotto tutti gli aspetti ai criteri che disciplinano

l'ammissione degli additivi; che è quindi opportuno autorizzarne l'impiego in tutta la Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell'articolo 1 entro e non oltre il 30 novembre 1990 e ne informano la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 245 del 12. 9. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 70/524/CEE:

1. nella parte F « Sostanze coloranti, compresi i pigmenti », punto 1 « Carotenoidi e xantofille »:

a) sotto la voce E 161 g « cantaxantina », le indicazioni che figurano di fronte al punto « c) salmoni, trote » sono sostituite dalle indicazioni seguenti:

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo mg/kg di alimento completo	massimo	
			« c) Salmoni, trote	—	—	100	Somministrazione autorizzata soltanto dall'età di sei mesi. Il miscuglio di cantaxantina con l'astaxantina è permesso a condizione che la quantità totale del miscuglio non superi i 100 ppm nell'alimento completo.

b) è aggiunta la seguente voce:

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo mg/kg di alimento completo	massimo	
« E 161j	Astaxantina	$C_{40}H_{56}O_6$	Salmon, trote	—	—	100	Somministrazione autorizzata soltanto dall'età di sei mesi. Il miscuglio di astaxantina con la cantaxantina è ammesso a condizione che la quantità totale del miscuglio non superi i 100 ppm nell'alimento completo.

2. nella parte J « Fattori di crescita », alla voce E 850 « Carbadox », le indicazioni di cui alla colonna « Denominazione chimica, descrizione » sono sostituite dalle seguenti indicazioni:

«Metil-3-(2-chinossalinmetilene) carbazato — N¹, N⁴ — diossido

Purezza minima: 96 %

Caratteristiche delle preparazioni autorizzate:

— tenore di carbadox: rispettivamente 5 o 10 %

— stabilità minima: 24 mesi

— acido propionico: 0,5 %

— olio di soia: 7 %

— farina di tegumenti di soia al 100 % »;

3. nella parte L « Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti » è aggiunta le seguente voce :

Numero CEE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni
					minimo	massimo	
« E 553	Sepiolite	Silicato di magnesio idratato di origine sedimentaria contenente almeno 60 % di sepiolite e 30 % al massimo di montmorillonite, esente da amianto	Tutte le specie o categorie di animali	—	—	20 000	Tutti gli alimenti »